



## COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Via San Pietro 3 – 28060 Casalino - Tel. 0321/870112 – Fax 0321/870247  
Codice fiscale e partita Iva 00467290037  
casalino@reteunitaria.piemonte.it

Reg. Pubbl. n. 02 del 07/01/2014

Prot. 55

Casalino, **07 GEN. 2014**

**Oggetto: Ordinanza taglio rami in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria lungo le fasce di rispetto ai sensi degli artt. 52 e 55 DPR 753/80.**

### IL SINDACO

VISTA la richiesta prot. 011\PI\2013\0004019 del 05.12.2013 della RFI – Rete Ferroviaria Italiana, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 13 dicembre 2013 prot. n. 5576, con cui si chiede l'emissione di ordinanza sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria;

VISTI gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

PRESO ATTO dei gravi effetti che la caduta di vegetazione presente su aree adiacenti a linee ferroviarie potrebbe determinare sul servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici, che potrebbero verificarsi nel periodo invernale;

RAVVISATA pertanto la necessità e l'urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo, che minaccia l'incolumità pubblica, rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

CONSIDERATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

DATO ATTO che tali opere sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, per i motivi sopra esposti;

VISTI l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, il D.M. 5 Agosto 2008, gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80, gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile ed il Regolamento comunale di Polizia Urbana;

RILEVATA la necessità di intervenire al fine di prevenire i pericoli segnalati,

### ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso, confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di Casalino, nell'ambito delle proprie fasce di competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti:



1. DI PROVVEDERE costantemente al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario.
2. DI RIMUOVERE immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
3. DI ADOTTARE tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80.
4. DI DARE immediata conoscenza alla cittadinanza della presente Ordinanza tramite affissione nelle bacheche comunali e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
5. DI INVIARE copia della presente ordinanza a:
  - Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Novara
  - RFI Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione – Torino
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Novara
  - Settore Polizia Locale del Comune
  - Comando Stazione Carabinieri di Cameriano
  - Protezione Civile comunaleper quanto di Loro competenza.
6. DI PRECISARE che, ove non sia ottemperato a quanto disposto nella presente Ordinanza Sindacale, il Comune di Casalino procederà a termini di Legge.
7. DI RENDERE NOTO che avverso il presente Atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO  
(Sergio FERRARI)

